

1638 - 6 DIC. 2002 (Q)

Oggetto: Proposta di legge regionale concernente: "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2003".

La Giunta Regionale

SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio, Programmazione e Risorse comunitarie;

VISTO l'articolo 22, punto 3 della Statuto regionale;

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25;

VISTO il progetto di bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003, predisposto dall'Assessore al Bilancio, Programmazione e Risorse comunitarie;

SENTITA la relazione dell'Assessore al Bilancio, Programmazione e Risorse comunitarie;

all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge concernente: "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2003" composta da n. 9 articoli, corredata da relazione, facente parte integrante della presente deliberazione.

"Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003"

Art. 1

1. Il totale generale delle entrate della Regione per l'anno finanziario 2003 è approvato in euro 22.044.693.712,76 in termini di competenza ed in euro 22.356.167.902,13 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore l'accertamento, e la riscossione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata ed il versamento nella cassa della Regione delle somme dei proventi dovuti, per l'anno finanziario 2003, sulla base dello stato di previsione dell'entrata allegato alla presente legge (tabella "A").

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 2

1. Il totale generale delle spese della Regione per l'anno finanziario 2003 è approvato in euro ~~27.046.096.762,98~~ 22.044.693.713,76 in termini di competenza ed in euro ~~27.046.096.762,98~~ 22.356.167.902,13 in termini di cassa.

2. E' autorizzato, secondo le leggi in vigore, l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 2003, in conformità ai dati di competenza e di cassa di cui all'annesso stato di previsione riportato in allegato alla presente legge (tabella "B"). Riguardo alla gestione dei flussi di cassa si opera in conformità alle norme concernenti il patto di stabilità interno di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e successive modifiche. L'erogazione delle spese comprese nel settore "partite di giro" è consentita nei limiti e subordinatamente all'avvenuto accertamento della disponibilità dello stanziamento iscritto ai rispettivi capitoli.

3. Gli stanziamenti attribuiti alla competenza dei capitoli iscritti alla tabella "B", di cui al comma 2 sono comprensivi delle somme destinate alla copertura di impegni programmatici, assunti nel precedente esercizio finanziario, conseguenti ad obbligazioni giuridicamente perfette scadenti entro il termine del presente esercizio.

4. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003.

Art. 3

1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per l'arco di tempo relativo agli anni 2003-2005.

Art. 4

1. Sono approvati i seguenti elenchi allegati allo stato di previsione della spesa:

- a) l'elenco n. 1 concernente i capitoli afferenti spese obbligatorie, a favore dei quali possono disporsi con decreto del Presidente della Giunta regionale integrazione di fondi, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, articolato nei sottoelenchi da A a C in conformità alla denominazione dell'UPB numeri T21, T22, T23, T24;
- b) l'elenco n. 2 concernente i capitoli a carico dei quali possono disporsi pagamenti mediante ordini di accreditamento;
- c) l'elenco n. 3 concernente le garanzie prestate dalla Regione ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 20 novembre 2001, n.25;
- d) l'elenco n. 4 concernente i fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi;
- e) l'elenco n.5 concernente i capitoli di spesa per la cui copertura la Regione viene autorizzata per l'anno 2003 a contrarre mutui o prestiti per interventi finalizzati agli investimenti per l'importo di euro ~~715.619.066,48~~ ai sensi dell'articolo 45 della l.r. 25/2001.

936.940.945,82

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2. I mutui di cui al comma 1, per il complessivo ammontare di euro ~~770.926.940.945,82~~ ^{926.940.945,82} sono contratti ad un tasso effettivo massimo fisso o variabile del 9 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima di ammortamento di trentacinque anni e minima di dieci anni.

3. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui o prestiti è garantito dalla Regione mediante iscrizione nello stato di previsione della spesa di bilancio, per tutta la durata dell'ammortamento stesso, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.

4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui o prestiti di cui al comma 1 con propri atti deliberativi, nei limiti, alle condizioni o con le modalità previste dalla presente legge.

5. E' altresì iscritto nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale apposito capitolo con lo stanziamento di euro ~~976.885.983,80~~ ^{976.885.983,80} finalizzato al formale riequilibrio conseguente all'iscrizione del presunto saldo finanziario negativo connesso alla gestione dei progressi esercizi. L'autorizzazione alla eventuale contrazione di tale mutuo può essere disposta con successivo provvedimento legislativo regionale, a seguito dell'accertamento dell'effettiva consistenza del predetto saldo.

Art. 5

1. L'amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a Statuto ordinario) e dall'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n.724, (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è autorizzata a contrarre prestiti obbligazionari in alternativa totale o parziale ai mutui di cui all'articolo 4, comma 1.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare l'emissione, alle migliori condizioni di mercato, di prestiti obbligazionari, determinando le condizioni e le modalità dell'operazione, ivi compresa l'eventuale costituzione di un fondo vincolato per la restituzione del capitale oggetto del prestito obbligazionario.

3. Il rimborso del prestito obbligazionario viene garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti alle previste scadenze, comprensive degli oneri a copertura del rischio di cambio. Su tali somme viene istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio di prestito.

4. In relazione alla garanzia di cui al comma 3, la Regione dà mandato al tesoriere di provvedere, alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio di prestito, delle somme occorrenti per il servizio stesso, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, autorizzandolo, a tal fine, ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio di prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio di prestito. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo dovesse per qualsiasi causa venire meno o risultare insufficiente al pagamento delle somme necessarie al servizio di prestito, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.



5. La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all'emissione del prestito obbligazionario, comprese quelle relative all'ottenimento di uno o più rating.

6. Sono confermate per l'anno 2003 tutte le disposizioni concernenti le operazioni finanziarie finalizzate alla copertura dei disavanzi sanitari.

7. E' confermato il disposto di cui all'articolo 5, comma 6 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7 e successive modifiche.

Art. 6

1. Sono confermate le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge regionale 3 giugno 1994 n. 17 e quelle contenute nell'articolo 17 della legge regionale 9 maggio 1995 n. 25 per quanto concerne la gestione dei capitoli di spesa del bilancio del Consiglio, mediante le aperture di credito da parte dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

2. E' consentita l'emissione di ordini di accreditamento in favore dell'ufficio autonomo di collegamento con l'Unione Europea con sede a Bruxelles, nonché di funzionari di categoria D dell'area E - servizio I del dipartimento interventi socio-sanitari educativi per la qualità della vita, dell'ufficio affari generali e gestione delle risorse - servizi 1, 2 e 3 del dipartimento ambiente e protezione civile e dell'ufficio ausiliario affari finanziari e contratti del dipartimento mobilità e trasporti. E' altresì consentita l'emissione di ordini di accreditamento in favore del dirigente e dei funzionari di categoria D in servizio presso l'ufficio ausiliario provveditorato e gestione risorse per i capitoli gestiti dal dipartimento affari strategici istituzionali e della Presidenza.

3. Sono confermate per l'anno 2003 e per il bilancio 2003-2005 le disposizioni contenute negli articoli 40, 45, 46 e 47 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 33 nonché le norme della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 e successive modifiche.

Art. 7

1. Per il pagamento dei titoli di spesa emessi e non estinti entro l'anno finanziario 2002 a carico degli esercizi 2000 e precedenti, ovvero per i quali le strutture amministrative ne abbiano ordinato l'emissione entro lo stesso termine, è consentita l'immediata riemissione dei titoli stessi a carico dell'esercizio 2003. Agli adempimenti contabili occorrenti per l'rogazione di tali ultime spese provvede direttamente l'area ragioneria dell'assessorato competente in materia di bilancio.

2. Relativamente ai residui perenti riguardanti il bilancio del Consiglio regionale, gli adempimenti di cui al presente articolo sono effettuati direttamente dalla segreteria amministrativa del Consiglio regionale e formalizzati con provvedimento dell'ufficio di Presidenza.

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 8

1. Le somme iscritte in conto residui afferenti gli esercizi 2001 e 2002 iscritte in termini presuntivi nello stato di previsione della spesa di bilancio 2003, per le quali non si è aggiunta in scadenza la relativa obbligazione entro il 31 dicembre 2002, ai sensi dell'articolo 37, comma 2 della l.r. 25/2001, costituiscono economie di bilancio. Al formale accertamento delle partite contabili da conservare nel conto dei residui, in conformità alla disposizione del presente articolo, si provvede in sede di adozione del provvedimento di cui al comma 4 dell'articolo 40 della l.r. 25/2001, di concerto con le strutture competenti per materia

Art. 9

1. E' autorizzato per gli enti, le aziende e gli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione l'esercizio provvisorio.

2. Gli enti, le aziende e gli organismi per i quali il bilancio di previsione per l'anno 2003 è stato approvato dal competente organo e pervenuto alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 57 comma 2 della L.R. 25/2001, sono autorizzati a gestire il bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista per ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

3. Gli enti, le aziende e gli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione sono autorizzati a gestire, in via provvisoria, nei limiti di un dodicesimo degli stanziamenti previsti nell'ultimo bilancio approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE